



COMUNE DI AFFI

Provincia di Verona

Via della Repubblica 9 - 37010 Affi (VR)

tel. 045-7235411-042-238 - fax 045-
6260473

e-mail comaffi@tin.it

CF.e P.I. : 00683030233

REGOLAMENTO PER IL GEMELLAGGIO CON CITTÀ STRANIERE

ARTICOLO 1 PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città (enti territoriali) di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con essi legami di solidarietà, come strumento di:

- superamento, a livello comunale, delle differenze tra i popoli europei, permettendo ai cittadini di conoscersi e di svolgere attività in comune, contribuendo così a rafforzare la coesione dell'Europa;
- conoscenza e comprensione tra i popoli dell'Europa e del Mondo;
- sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà;
- cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per favorire situazioni di progresso civile, culturale ed economico sociale, attraverso interscambio di esperienze;
- sostegno alle iniziative rivolte ai giovani.

ARTICOLO 2 INFORMAZIONI SULLE CITTÀ' GEMELLE

Il gemellaggio con città straniere può essere esternato con cartelli indicatori posti sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi di diffusione.

ARTICOLO 3 COMITATO PER I GEMELLAGGI

E' istituito un Comitato per i Gemellaggi composto da:
Sindaco del Comune di Affi o suo delegato.

1 rappresentante di ogni gruppo consiliare, che dovrà essere indicato nominativamente da ciascun capogruppo consiliare.

5 membri nominati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco e scelti tra i cittadini residenti in Affi.

Compete al Comitato:

- formulare all'inizio di ogni anno un programma preventivo di massima della attività che si intendono realizzare;
- svolgere le attività inerenti al gemellaggio;
- raccogliere richieste, segnalazioni, proposte dirette a promuovere eventuali gemellaggi, vagliandone la consistenza e l'opportunità, avviando con la città prescelta o richiedente contatti preliminari informativi;
- curare la relazioni con le città gemelle;
- elaborare i programmi delle attività che si intendono realizzare, approvati dal Comitato;
- gestire lo svolgimento delle attività;
- promuovere il coordinamento di iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio;
- seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di eventuali nuovi gemellaggi, ferma rimanendo la competenza del Consiglio Comunale.

Il Comitato per il Gemellaggio può avvalersi della collaborazione di rappresentanti di enti, associazioni e cittadini interessati alle iniziative di gemellaggio, che saranno di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni.

Il Comitato per il Gemellaggio per l'assolvimento dei compiti di cui sopra, gode di autonomia organizzativa e funzionale.

ARTICOLO 4 PRESIDENZA

Il Presidente del Comitato per i Gemellaggi è il Sindaco o suo delegato. Convoca le riunioni del Comitato e ne presiede i lavori.

ARTICOLO 5 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO

Il programma delle attività di gemellaggio è approvato con delibera di Giunta.

Nel Bilancio annuale sono previste le somme presuntive necessarie al finanziamento del programma.

Ciascuna iniziativa dovrà essere specificatamente approvata con deliberazione di Giunta, la quale provvederà a disporre la spesa relativa, nei limiti ritenuti necessari in base al successivo articolo 6.

ARTICOLO 6

SPESE

Per effetto del presente regolamento, le attività di gemellaggio rientrano tra i fini sociali del Comune di Affi.

Le spese per le suddette attività saranno disposte tenendo conto che il loro ammontare deve trovare un limite nel concetto di utilità per l'Ente, sotto l'aspetto sociale, economico e culturale.

ARTICOLO 7

ENTRATE

Il Comitato per i Gemellaggi può ricevere finanziamenti anche da enti, associazioni, aziende o privati cittadini attraverso contributi all'attività annuale o a singole iniziative, mediante contributi che andranno versati nel capitolo d'entrata allo scopo destinato.